

LE PERQUISIZIONI IN CARCERE

Giuseppe Melchiorre Napoli

1. L'art. 34 O.P. e i principi costituzionali; 2. I presupposti del potere di perquisizione; 3. Le modalità esecutive della perquisizione; 4. Motivazione dell'atto e tutela giurisdizionale; 5. La perquisizione locale; 6. Controlli sulle persone che accedono all'istituto.

1. L'ARTICOLO 34 O.P. E I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Al fine di garantire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari è, tra l'altro, necessario verificare che, nelle sezioni detentive o negli altri spazi destinati alla "vita in comune" dei reclusi, non siano introdotti oggetti atti ad offendere, pericolosi o la cui detenzione sia vietata dal regolamento interno. E, poiché i momenti di contatto tra detenuti e persone esterne sono frequenti¹, dunque, sono frequenti le situazioni che possono far sorgere il ragionevole sospetto d'introduzione in istituto (mediante occultamento sulla persona) di oggetti e sostanze vietate, la legge autorizza il ricorso ad un efficace strumento di controllo, ovvero alla perquisizione personale dei detenuti o degli internati. Peraltro, le particolari esigenze del sistema penitenziario hanno indotto il legislatore ad attribuire il potere di perquisizione direttamente all'Amministrazione penitenziaria, che vi farà ricorso quando lo richiederanno motivi di sicurezza e con modalità comunque rispettose della personalità dei ristretti (art. 41 O.P.).

La materia delle perquisizioni personali, però, è costituzionalmente coperta dalla duplice riserva di legge e di giurisdizione, consentendosi all'autorità di pubblica sicurezza di ricorrere a tale misura soltanto nei casi di necessità ed urgenza e con provvedimento provvisorio, che deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria, entro il termine massimo di novantasei ore². Invece, le perquisizioni personali previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario rispondono al solo criterio della sussistenza di (generici) motivi di sicurezza, rimettendosi al personale di polizia penitenziaria il potere di eseguirle (nelle ipotesi elencate dal regolamento d'esecuzione e da quello dell'istituto), senza che sia previsto un successivo intervento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Ed è proprio sotto questo profilo che è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 O.P., con riferimento anche all'art. 13, commi I e II, e all'art. 24, commi I e II, Cost., lamentandosi la violazione del diritto di difesa e della "riserva di giurisdizione", in quanto la norma non prevede

¹ Si pensi, ad esempio, ai quotidiani contatti con le diverse figure di operatori penitenziari o ai colloqui con i familiari od a quelli con i difensori.

² Articolo 13, commi II e III, Costituzione.

né l'obbligo di redigere un atto motivato (che dia conto delle ragioni e delle modalità d'esecuzione della perquisizione), "né un intervento di controllo successivo, su tale atto, da parte dell'autorità giudiziaria".

Per risolvere la questione di legittimità, la Corte costituzionale³ ha dovuto verificare se le perquisizioni personali, eseguite nei confronti dei detenuti o degli internati, ricorrendo le condizioni prefissate dalla norma, eccedessero "il sacrificio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna". In tal caso, difatti, si sarebbe fuori dell'ambito delle competenze attribuite all'Amministrazione e l'eventuale intervento limitativo della libertà personale dovrebbe avvenire nel rispetto della "riserva di giurisdizione".

A tale quesito, però, si è data risposta negativa, rilevandosi che le perquisizioni personali, disposte nei confronti dei reclusi, nei casi previsti dal regolamento d'esecuzione o da quello interno, "sono comprese nelle misure di trattamento, rientranti nella competenza dell'Amministrazione penitenziaria", poiché "attinenti alle modalità concrete di attuazione del regime penitenziario", volte a tutelare l'ordine e la sicurezza dell'istituto⁴. Pertanto, esse vanno ricomprese nel novero di quelle restrizioni della libertà personale che discendono, o meglio, sono contenute nello stato di detenzione, non trovando applicazione, in tale specifica materia, l'art. 13 della Costituzione⁵.

Accertata la conformità ai principi costituzionali della disciplina dettata dall'art. 34 O.P., tuttavia, la Corte ha chiarito che il potere di perquisizione personale, attribuito all'Amministrazione penitenziaria, incontra precisi limiti sia in ordine ai presupposti, sia riguardo alle modalità del suo esercizio e deve essere soggetto ad un pieno controllo giurisdizionale⁶.

³ Corte costituzionale, sentenza n. 526, 22 novembre 2000.

⁴ La Corte costituzionale (sentenza n. 526/00, *cit.*) ha evidenziato come l'esecuzione di una pena detentiva comporta l'applicazione di un regime penitenziario che, nel rispetto del principio che vieta ogni forma di violenza fisica o morale, mira anche a garantire l'ordine e la sicurezza ed impone un controllo della persona, da parte degli agenti. Di tale regime fa parte l'istituto della perquisizione personale, diretto alla prevenzione dei pericoli connessi all'introduzione, nelle sezioni detentive, d'armi, di oggetti atti ad offendere o di sostanze vietate.

⁵ Nello stesso senso, A. Pennisi, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, 2002, pag. 68: "Entro tali confini si mantengono quelle misure – come l'assegnazione dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni (art. 14 O.P.), i trasferimenti (art. 42 O.P.), le traduzioni (art. 42 bis O.P.) e le perquisizioni (art. 34 O.P.) – che, pur potendo in concreto modificare l'afflittività della pena detentiva, non discendono da valutazioni negative della condotta e della personalità del condannato, ma da esigenze prevalentemente di tipo tecnico – organizzativo".

⁶ "A fronte del potere dell'amministrazione fondato sulle ragioni di sicurezza inerenti alla vita carceraria, e pur non opponendovisi un diritto di libertà personale, già compreso dallo stato di detenzione, stanno in ogni caso precisi ed inviolabili diritti della personalità spettanti al detenuto; e le misure di attuazione del regime carcerario devono essere in ogni caso rispettose" di tali diritti (Corte costituzionale, sentenza n. 526/00, *cit.*). In altri termini, come affermato in dottrina, "la Corte, sia pure utilizzando il discutibile strumento della pronuncia interpretativa di rigetto in luogo della sentenza additiva, dotata di una maggiore efficacia vincolante, ha affermato vigorosamente che il potere di perquisizione non può essere esercitato *ad libitum* dall'amministrazione o dalla

2. I PRESUPPOSTI DEL POTERE DI PERQUISIZIONE PERSONALE

L'Amministrazione, dunque, non vanta un potere illimitato di perquisizione personale nei confronti dei detenuti e degli internati, potendovi fare ricorso solo qualora si siano realizzati i presupposti fissati dalle norme sul regime carcerario. In caso contrario, il suo intervento si risolverebbe in una "indebita incisione della libertà del detenuto"⁷. A riguardo, l'art. 41 O.P. pone la regola secondo la quale "*i detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza*". Le singole ipotesi, in cui le esigenze di sicurezza si manifestano, invece, sono previste dal regolamento d'esecuzione e da quello interno⁸.

Le perquisizioni ordinarie. Anzitutto, sono previsti i casi in cui il personale di polizia penitenziaria può procedere a perquisizione personale in via ordinaria, vale a dire senza ordine del direttore, ma al verificarsi di situazioni (frequenti nella vita penitenziaria) idonee a far ritenere sussistente il pericolo d'introduzione d'oggetti (o sostanze) vietati all'interno dell'istituto. A tal proposito, il regolamento d'esecuzione individua due ipotesi in cui, provenendo la persona dall'esterno dell'istituto, è ragionevole supporre che vi sia il pericolo predetto. Tali casi sono: l'ingresso in istituto del detenuto o dell'internato, proveniente dalla libertà (art. 23, comma I, reg. es.); il trasferimento del ristretto da un istituto all'altro e, in tal caso, la perquisizione personale è eseguita prima della partenza (art. 83, comma I, reg. es.).

Individuate queste due situazioni, il D.P.R. n. 230 del 2000 rinvia al *regolamento dell'istituto* per la definizione delle altre ipotesi che richiedono di eseguire, in via ordinaria, la perquisizione personale (art. 74, comma IV, e art. 36 reg. es.). Ed in genere, i regolamenti interni dispongono che si debba fare ricorso a tale mezzo: quando il detenuto o l'internato, per qualsiasi motivo, faccia ingresso o esca dall'istituto; prima o dopo i colloqui, con qualunque persona (familiari, conviventi, avvocati, magistrati e anche operatori penitenziari); prima e dopo le attività di lavoro, istruttive, culturali, ricreative e sportive; prima e dopo aver fruito delle ore d'aria all'aperto; nei casi d'uscita e d'ingresso dalle camere o dalle

polizia penitenziaria" (V. Grevi, G. Giostra, G. Della Casa, *Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo*, Padova, 2006, pag. 388).

⁷ Nella condotta del pubblico ufficiale, che procede a perquisizione personale, abusando dei poteri inerenti alla propria funzione, sono ravvisabili gli estremi del reato di "perquisizione arbitraria", punito dall'art. 609 c.p. La norma, difatti, è applicabile anche al personale di polizia penitenziaria, in ordine alle perquisizioni a carico dei detenuti e degli internati, come applicabile è anche la causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 d. leg. n. 288/1944).

⁸ Sulla necessità che il diritto interno preveda espressamente le situazioni che legittimano le perquisizioni personali dei detenuti: Raccomandazione R(2006)2 sulle Regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'11 gennaio 2006, art. 54.

diverse sezioni detentive⁹; prima delle dimissioni dall'istituto; in ogni altro caso in cui sia legittimo sospettare che il detenuto o l'internato possieda oggetti, che è vietato detenere. In tutti questi casi, il regolamento interno può consentire che la perquisizione non sia eseguita, perché non necessaria, qualora l'internato sia stato sottoposto a continuo e diretto controllo visivo, da parte del personale di polizia penitenziaria¹⁰.

Le perquisizioni straordinarie. Fuori dei casi ordinari, è possibile che sorgano situazioni di pericolo (non tipizzabili preventivamente, a causa della complessità del sistema penitenziario) capaci di mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza dell'istituto e che è necessario fronteggiare anche attraverso il ricorso al potere di perquisizione personale. Per soddisfare quest'esigenza, l'art. 74, comma V, reg. es. introduce l'istituto della perquisizione straordinaria, rimettendo al direttore il compito di ordinarla, dopo avere valutato la pericolosità di determinati fatti e vagliato l'opportunità di eseguirla, ritenendo impraticabili o inadeguate altre tipologie di controllo.

Le perquisizioni in caso d'urgenza. Fuori dei casi ordinari e in assenza dell'ordine del direttore, il potere di procedere a perquisizione personale è attribuito al personale di polizia penitenziaria soltanto nei casi di particolare urgenza, quando l'attesa dell'ordine del direttore potrebbe determinare un ritardo tale da pregiudicare le esigenze che la perquisizione mira a tutelare. In tal caso, però, il personale che ha eseguito la perquisizione deve immediatamente informare il direttore, dando conto dei motivi che hanno determinato l'urgenza (art. 74, comma VII, reg. es.). Si tratta di un adempimento necessario per attivare il controllo successivo sull'operato degli agenti, a tutela dei diritti dei detenuti e degli internati.

La perquisizione generale. Può accadere che, per motivi di sicurezza, sia necessario procedere alla perquisizione personale di un numero elevato di detenuti o di internati (ad esempio, di tutti quelli ristretti in un istituto o in alcune sezioni dell'istituto) e che il personale di polizia penitenziaria, a disposizione del direttore, non sia in numero sufficiente per eseguire l'ordine in tempi ragionevoli e, comunque, tali da non fare venire meno la caratteristica di atto di controllo a sorpresa, che è tipica della perquisizione. In tale ipotesi e sempre che la situazione possa considerarsi eccezionale (vale a dire, particolarmente pericolosa per l'ordine e la sicurezza dell'istituto), il direttore può richiedere l'intervento e può avvalersi della collaborazione del personale appartenente alle altre forze di polizia, poste a disposizione del prefetto (art. 74, comma VI, reg. es.).

⁹ Identica è l'ipotesi prevista dall'art. 42, comma I, n. 8, D.P.R. n. 82, 15 febbraio 1999 (Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria).

¹⁰ Circolare D.A.P., 2 aprile 2000, n. 652715, Schema di regolamento interno - tipo per gli istituti penitenziari, articolo 22.

3. LE MODALITÀ ESECUTIVE DELLA PERQUISIZIONE

Le modalità esecutive dell'atto sono governate dal principio che impone di effettuare le perquisizioni “*nel pieno rispetto della persona*” (art. 34, comma II, O.P.). Il legislatore, dunque, sembra aver ribadito che, anche in tale materia, vigono i precetti costituzionali che vietano ogni forma di violenza fisica e morale e i trattamenti contrari al senso d'umanità¹¹.

Il principio fissato dall'art. 34 O.P. trova attuazione nelle norme regolamentari che disciplinano le operazioni di perquisizione, stabilendo che: *a)* ad effettuarle sia il personale appartenente alla polizia penitenziaria, che vi precede alla presenza di un vice sovrintendente; *b)* ad effettuarle debba essere personale dello stesso sesso del soggetto da perquisire (la regola vale anche per il personale che presenza all'atto); *c)* si possa non procedere alla perquisizione quando sia possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo che non restringono la libertà personale, ad esempio, attraverso il *metal detector* (art. 74, commi, I e II, reg. es.).

A queste regole, la Corte costituzionale ha aggiunto anche il dovere, che incombe sull'Amministrazione penitenziaria, di controllare che “le circostanze ambientali in cui le perquisizioni si svolgono e i comportamenti del personale che vi procede” siano, in concreto, rispettosi della dignità della persona¹². Ciò perché, quando un soggetto si trova in uno stato di soggezione, è più frequente il pericolo che si verifichino abusi nei suoi confronti ed è più stringente la necessità di un attento controllo, per la tutela dei suoi diritti. A tal fine, sono stati individuati tre ulteriori principi che devono presidiare la materia delle perquisizioni personali, in base ai quali: si devono sempre scegliere modalità esecutive che siano rispettose della dignità della persona; l'attività deve essere sempre documentata, attraverso provvedimenti motivati; deve essere assicurata la tutela giurisdizionale dei diritti dei ristretti, lesi da comportamenti illeciti dell'Amministrazione¹³.

In particolare, dal principio della centralità della dignità della persona del detenuto e dell'internato si sono ricavate due regole di condotta, relative alle modalità d'esecuzione dell'atto. Secondo la prima, nelle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla perquisizione, questa deve essere eseguita evitando modalità (si pensi all'ispezione con flessioni o al denudamento) incompatibili con il rispetto del principio enunciato (art. 34, comma II, O.P.)¹⁴. In base alla seconda, si deve, in ogni caso, favorire l'utilizzo di altri strumenti di controllo (si pensi al *metal detector*), che consentono di non eseguire la perquisizione. Si tratta di due

¹¹ Raccomandazione R(2006)2 sulle Regole penitenziarie europee, *cit.*, art. 54, comma IV: “Le persone perquisite non devono essere umiliate dalla perquisizione”.

¹² Corte costituzionale, sentenza n. 526/00, *cit.*

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ Raccomandazione R(2006)2 sulle Regole penitenziarie europee, *cit.*, art. 54, commi VI e VII: “Non può essere eseguito dal personale penitenziario alcun esame delle cavità corporee. Nell'ambito delle perquisizioni, un esame intimo può essere eseguito solo da un medico”.

prescrizioni la cui violazione potrà essere fatta valere in sede di reclamo al magistrato di sorveglianza, che ha il potere di censurare anche il ricorso a modalità d'esecuzione dell'atto inutilmente degradanti e irrispettose della dignità personale del detenuto¹⁵.

Per adeguarsi alla pronuncia della Corte costituzionale, l'Amministrazione penitenziaria¹⁶ ha stabilito che: *a)* in ordine alle modalità esecutive della perquisizione personale, vada limitato allo stretto indispensabile il ricorso alle *ispezioni personali "con flessione"* o a tecniche simili (si pensi al semplice *denudamento*), vietandole "quando ragionevolmente le si debba ritenere superflue o, peggio, soltanto vessatorie, per essere il detenuto uscito da un colloquio con il personale penitenziario o giudiziario, dalla saletta nella quale si è svolta l'udienza in videoconferenza (a meno che non fossero presenti persone estranee all'Amministrazione) o, comunque, da un ambiente che risulti con certezza essere stato bonificato", e quando sia possibile utilizzare strumenti di controllo alternativi, che garantiscono un elevato livello di certezza circa la presenza o l'assenza di oggetti pericolosi per la sicurezza; *b)* con riferimento a questi *strumenti alternativi di controllo*, sia garantita la loro diffusione capillare, in modo da sostituire le forme di perquisizione personale.

4. MOTIVAZIONE DELL'ATTO E TUTELA GIURISDIZIONALE

Al fine di consentire la verificare della legittimità e del corretto esercizio del potere amministrativo di perquisizione personale, è necessario che questo sia *documentato* (come richiesto, peraltro, dai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento) in modo che risulti: 1) l'identità del detenuto e dell'internato sottoposto a perquisizione e quella del personale di polizia penitenziaria, che ha eseguito ed ha assistito al compimento dell'atto, nonché le circostanze di luogo e di tempo, in cui si è proceduto alla perquisizione personale; 2) i motivi che hanno giustificato l'uso del potere di perquisizione, dovendosi specificare se si è fatto fronte ad un'esigenza di tutela riconducibile ai casi che consentono la perquisizione personale in via ordinaria o se si è agito, fuori dei casi ordinari, su ordine del direttore o se ricorrevano le ragioni di particolare urgenza, come indicato nell'informativa inviata immediatamente al direttore; 3) le modalità d'esecuzione della perquisizione, specificando se si è ricorso a modalità diverse da quelle ordinarie o che hanno comportato un'ispezione corporale e le ragioni che hanno determinato la scelta¹⁷.

A tal proposito, l'Amministrazione penitenziaria¹⁸ ha diramato precise direttive in tema di documentazione dell'attività di *perquisizione ordinaria*, volte a

¹⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 526/00, *cit.*

¹⁶ Circolare D.A.P., n.3542/5992, 26 febbraio 2001.

¹⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 526/00, *cit.*

¹⁸ *Ibidem.*

semplificare la relativa procedura, pur nel rispetto della pronuncia costituzionale. È stato previsto, difatti, che: *a*) tutti i posti di servizio, in cui i detenuti sono sottoposti a perquisizione personale, siano dotati di un registro, dove annotare per iscritto gli elementi essenziali indicati dalla Corte (identità dei soggetti, circostanze di tempo), assolvendo tale incombenza subito dopo il compimento d'ogni singola perquisizione e in assenza del detenuto o dell'internato; *b*) non è necessario indicare nel registro la motivazione del ricorso alla perquisizione ordinaria, in quanto questa, essendo eseguita in uno dei casi previsti dal regolamento d'esecuzione o da quello d'istituto, presuppone sempre la sussistenza delle ragioni di sicurezza; *c*) non è necessario indicare le modalità di esecuzione della perquisizione ordinaria, quando queste siano riconducibili a quelle predeterminate dal regolamento interno o da un ordine di servizio (in caso contrario, invece, deve essere illustrata la ragione che ha condotto a scegliere una modalità diversa, al fine di consentire il successivo sindacato di legittimità, in sede giurisdizionale).

In definitiva, per documentare l'esecuzione di una perquisizione personale ordinaria, è sufficiente annotare, nell'apposito registro, i dati relativi all'identità del soggetto sottoposto a perquisizione e del personale che l'ha eseguita e vi ha assistito¹⁹. Nelle altre due ipotesi di perquisizione (straordinaria e d'urgenza), invece, le indicazioni della Corte costituzionale troveranno piena attuazione, come, peraltro, imposto dallo stesso dato normativo (art. 74, commi V e VII, reg. es.).

Legata al dovere di motivazione dell'atto è la questione relativa alla **tutela giurisdizionale**. La Corte costituzionale²⁰, difatti, riprendendo le argomentazioni svolte in una precedente sentenza²¹, ha ribadito che il potere amministrativo di perquisizione personale, essendo capace di incidere sui diritti della personalità dei detenuti e degli internati, deve essere soggetto a controllo successivo di legittimità, da parte di un organo della giurisdizione. Di qui, la necessità di individuare, nell'ordinamento penitenziario, uno strumento che offra garanzie effettive di tutela, poiché sarebbe illogico riconoscere l'esistenza di diritti, senza prevedere forme di controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi illegittimi e lesivi. E questo strumento di tutela giurisdizionale, secondo la Corte, è il reclamo al magistrato di sorveglianza, il quale (nell'attesa dell'intervento del legislatore) applicherà la procedura che, tra quelle previste dalla legge, riterrà più idonea a

¹⁹ La semplificazione nella procedura di documentazione delle perquisizioni personali ordinarie sembra allontanarsi dall'obbligo di motivazione dell'atto, imposto dalla Corte costituzionale, risolvendosi "in una mera registrazione di dati"; M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e costituzione*, Torino, 2002, pag. 71.

²⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 526/00, *cit.*

²¹ Corte costituzionale, sentenza n. 26, 8 – 11 febbraio 1999.

tutelare i diritti delle persone private della libertà personale²². In tale sede, il magistrato, oltre a vagliare l'osservanza delle norme che regolano il potere di perquisizione e ne condizionano la legittimità (*limiti esterni*), valuterà anche “la congruità dell'atto rispetto al fine cui è diretto” (*limite interno*), per accertare che vi sia stato un corretto uso del potere amministrativo.

5. LA PERQUISIZIONE LOCALE

Di frequente, nonostante l'esecuzione delle perquisizioni personali o l'utilizzo d'altri strumenti di controllo, accade che oggetti o sostanze vietate siano introdotte all'interno delle sezioni detentive. Si realizza, così, una situazione di grave pericolo per la sicurezza dell'istituto, che è necessario fronteggiare attraverso un ulteriore mezzo di controllo: *la perquisizione locale*. Nel silenzio della legge, l'istituto è stato introdotto dal regolamento d'esecuzione, che consente di effettuare la perquisizione nelle camere dei detenuti e degli internati, pur nel rispetto della loro dignità e delle cose di loro appartenenza (art. 74, comma III, reg. es.). E alla perquisizione locale fa riferimento anche il D.P.R. n. 82 del 1999²³, che attribuisce al personale appartenente alla polizia penitenziaria il potere di procedere alla perquisizione nelle camere dei detenuti e degli internati e negli altri locali della sezione, qualora sia necessaria per motivi di ordine e di sicurezza (art. 42, comma I, n. 8).

Le altre situazioni che consentono il ricorso alla perquisizione locale, invece, sono individuati dal regolamento interno, che, in linea generale, prevede un'ipotesi di perquisizione locale ordinaria e una straordinaria. Nella prima, rientra la perquisizione eseguita dalla polizia penitenziaria, secondo un piano riservato (per garantirne la natura d'atto a sorpresa) stabilito dal direttore e predisposto (giorno per giorno) dal comandante di reparto. Nella seconda ipotesi, va ricondotta la perquisizione disposta dal direttore, quando vi è il fondato motivo di ritenere che nelle celle siano occultati generi o oggetti non consentiti²⁴. Peraltro, in casi eccezionali e qualora si debba procedere ad operazioni di perquisizione generale, il direttore può avvalersi della collaborazione del personale appartenente alle altre forze di polizia, poste a disposizione del Prefetto (art. 74, comma VI, reg. es.).

Consapevole della differenza esistente tra la perquisizione personale e quella locale, specie sul piano dell'incidenza sui diritti dei ristretti, la giurisprudenza di

²² La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 25079, 26 febbraio – 10 giugno 2003, ha stabilito che il procedimento giurisdizionale da adottare, per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi delle persone private della libertà personale, per l'esecuzione di una pena detentiva, è quello regolato dall'art. 14 *ter* O.P.. A favore dell'applicazione del procedimento di sorveglianza, previsto dagli artt. 666 e 678 c.p.p., si veda: Cassazione, sez. I, sentenza n. 22573, 27 febbraio 2002.

²³ Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, *cit.*

²⁴ Circolare D.A.P., 2 aprile 2000, n. 652715, *cit.*, art. 25.

legittimità ha costantemente affermato che la perquisizione effettuata nelle celle dei detenuti o degli internati, a differenza di quella personale, non richiede alcuna formalità²⁵, se non il rispetto, in fase d'esecuzione, dei principi costituzionali che tutelano la dignità personale e il patrimonio dei reclusi. In particolare, si è esclusa l'operatività del principio costituzionale secondo il quale può procedersi ad ispezioni o a perquisizioni domiciliare²⁶ soltanto nei casi, nei modi e con le garanzie stabilite dalla legge (art. 14 Cost.), ritenendosi che le camere dei detenuti o degli internati non siano riconducibili alla categoria dei luoghi di privata dimora. A riguardo, si è precisato che la cella non è "nel possesso del detenuto e ad esso non compete lo *ius excludendi alios*, in quanto trattasi di luogo nella piena e totale disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, che ne può disporre ad ogni ora del giorno e della notte"²⁷.

6.CONTROLLI SULLE PERSONE CHE ACCEDONO ALL'ISTITUTO

La tutela della sicurezza dell'istituto penitenziario passa anche attraverso l'attento controllo delle persone (diverse dai detenuti e dagli internati) che vi accedono (si pensi ai familiari, ai difensori, agli stessi operatori penitenziari). La materia è disciplinata dal regolamento dell'istituto²⁸ che, in genere, subordina il ricorso alla perquisizione personale all'inadeguatezza degli altri strumenti. Di regola, infatti, si procede al controllo delle persone mediante l'apparecchio rilevatore di oggetti metallici (*metal detector*) e all'ispezione di borse e contenitori di qualsiasi specie. Si ricorrerà, invece, alla perquisizione personale solo quando, qualunque sia l'esito del precedente controllo, si abbia il fondato motivo di ritenere che il visitatore porti con sé (anche involontariamente) oggetti o sostanze non ammesse.

Tuttavia, anche in tale ambito, troveranno applicazione le particolari cautele che circondano il compimento dell'atto, nei confronti dei detenuti e degli internati. Così: la perquisizione potrà essere eseguita soltanto dopo avere richiesto ed ottenuto l'autorizzazione del direttore; il personale della polizia penitenziaria che vi procede deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire e solo il personale femminile potrà perquisire i bambini, alla presenza di chi li

²⁵ Cassazione, sez. VI, sentenza n. 10622, 24 novembre 1981.

²⁶ Il concetto di domicilio (*ex art. 14 Cost.*) va inteso in senso ampio, comprensivo non soltanto dell'abitazione, ma di ogni altro luogo in ordine al quale il titolare ha intenzione di escludere la presenza di altri, "per realizzare la propria vita affettiva o i propri interessi spirituali, culturali o sociali". In tale nozione, dunque, rientrano anche il luogo di lavoro o una dimora occasionale, come la camera di un albergo.

²⁷ Cassazione, sez. VI, 2 febbraio 1998, n. 203929.

²⁸ Art. 16, comma III, O.P.: "Il regolamento interno disciplina i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono". Art. 37, comma III, reg. es.: "Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi".

accompagna; il visitatore da perquisire può farsi assistere da altra persona di fiducia, purché dello stesso sesso e presente al momento in cui l'atto va compiuto²⁹.

²⁹ Circolare D.A.P., 2 aprile 2000, n. 652715, *cit.*, art. 3, in base al quale "l'ingresso in istituto viene negato alle persone che si rifiutano di sottoporsi ai prescritti controlli.